

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1048/98 del Consiglio, del 18 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, e che concede, a titolo autonomo, un'esenzione temporanea e parziale dai dazi doganali ad alcune turbine a gas** 1
- Regolamento (CE) n. 1049/98 della Commissione, del 20 maggio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 1050/98 della Commissione, del 20 maggio 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 5
- Regolamento (CE) n. 1051/98 della Commissione, del 20 maggio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 7
- Regolamento (CE) n. 1052/98 della Commissione, del 20 maggio 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1053/98 della Commissione, del 20 maggio 1998, che modifica gli allegati II, III e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1054/98 della Commissione, del 20 maggio 1998, che modifica il regolamento (CE) 1223/94 della Commissione che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, e che modifica il regolamento (CE) 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo** 19

* Regolamento (CE) n. 1055/98 della Commissione, del 20 maggio 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 2020/97 che prevede l'apertura, per la campagna 1997/1998, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio	21
* Regolamento (CE) n. 1056/98 della Commissione, del 20 maggio 1998, relativo alla riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro dei cavolfiori per la campagna 1998/1999 in seguito al superamento del limite di intervento fissato per la campagna 1997/1998	24
* Regolamento (CE) n. 1057/98 della Commissione, del 20 maggio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 122/98 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliegie acide fresche e di ciliegie acide trasformate originarie delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e il regolamento (CE) n. 123/98 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliegie acide fresche e di ciliegie acide trasformate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	25
* Regolamento (CE) n. 1058/98 della Commissione, del 20 maggio 1998, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 546/98 nell'ambito del contingente tariffario per taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	27
Regolamento (CE) n. 1059/98 della Commissione, del 20 maggio 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali con la Repubblica di Uzbekistan	31
--	----

Commissione

98/340/CE:

* Decisione della Commissione, del 12 maggio 1998, che modifica le decisioni 96/716/CE, 96/717/CE, 96/718/CE, 96/719/CE, 96/720/CE, 96/721/CE e 97/260/CE per quanto concerne la presentazione di documenti giustificativi e finanziari connessi al contributo finanziario della Comunità per alcune misure sanitarie e zoosanitarie ⁽¹⁾	32
---	----

98/341/CE:

* Decisione della Commissione, del 13 maggio 1998, recante deroga, per la campagna 1997/1998, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande di messa sotto controllo del cotone non sgranato provenienti da alcuni «nomi» della Grecia	34
--	----

98/342/CE:

* Decisione della Commissione, del 14 maggio 1998, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di semi di lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio	35
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Sommario (*segue*)

Rettifiche

Rectifica del regolamento (CE) n. 886/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare (GU L 124 del 25 avril 1998)	36
* Rectifica del sommario della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 145 del 15 maggio 1998	36

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1048/98 DEL CONSIGLIO**del 18 maggio 1998**

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, e che concede, a titolo autonomo, un'esenzione temporanea e parziale dai dazi doganali ad alcune turbine a gas

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, ha instaurato una nomenclatura delle merci denominata «nomenclatura combinata»;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾, prevede disposizioni relative alle condizioni di ammissione di alcune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in ragione della loro assegnazione ad una destinazione particolare;

considerando che la fornitura di talune turbine a gas ai costruttori comunitari di centrali di cogenerazione attualmente è costituita in prevalenza da importazioni provenienti da paesi terzi; che l'impiego di tali centrali di cogenerazione ha un'incidenza favorevole sull'ambiente; che è pertanto opportuno concedere a titolo autonomo un'esenzione temporanea e parziale dai dazi doganali a

tali apparecchiature in virtù del regime della destinazione particolare, per un periodo limitato;

considerando che è opportuno introdurre nella nomenclatura combinata una sottovoce per tali prodotti, contenente disposizioni relative alla destinazione particolare; che occorre pertanto modificare la nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

2. Le sottovoci della nomenclatura combinata modificate dal presente regolamento si applicano in qualità di sottovoci della Taric fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata secondo le condizioni fissate all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

LORD SIMON of HIGHBURY

⁽¹⁾ GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2509/97 della Commissione (GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 44).

⁽²⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1).

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8411 81	– altre turbine a gas:			
da 8411 81 10 a 8411 81 90	– – di potenza non superiore a 5 000 kW (immutato)			
8411 82	– – di potenza superiore a 5 000 kW:			
8411 82 10	– – – (immutato)			
	– – – altre:			
	– – – – di potenza superiore a 5 000 kW ma non superiore a 20 000 kW:			
8411 82 81 (a)	– – – – di potenza non superiore a 7 000 kW, destinate a essere utilizzate in centrali di cogene- razione (*)	14 (z)	5,5	p/st
8411 82 89 (b)	– – – – altre	14	5,5	p/st
8411 82 93 a 8411 82 99	(immutato)			

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(z) Aliquota del dazio ad valorem ridotta al 2,5 %, a titolo autonomo, sino al 30 giugno 2000.

(a) Codice Tarice 1998: 8411 82 91*10

(b) Codice Taric 1998: 8411 82 91*90

REGOLAMENTO (CE) N. 1049/98 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 maggio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	50,6
	999	50,6
0707 00 05	052	93,6
	068	87,3
	999	90,5
0709 90 70	052	74,6
	999	74,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	60,0
	204	38,4
	212	60,0
	400	55,4
	600	48,0
	624	45,3
	999	51,2
	999	51,2
0805 30 10	382	58,2
	388	58,2
	600	58,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	58,4
	060	37,0
	388	74,4
	400	95,6
	404	94,0
	508	90,0
	512	78,4
	524	105,3
	528	77,1
	804	106,9
999	84,3	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1050/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1998****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	7,02	0,03	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,33	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1051/98 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 1998
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 997/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 997/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 997/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 142 del 14. 5. 1998, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 maggio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	— ECU/100 kg —	
1701 11 90 9100	41,05	(¹)
1701 11 90 9910	39,01	(¹)
1701 11 90 9950		(²)
1701 12 90 9100	41,05	(¹)
1701 12 90 9910	39,01	(¹)
1701 12 90 9950		(²)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 9000	0,4463	
	— ECU/100 kg —	
1701 99 10 9100	44,63	
1701 99 10 9910	43,92	
1701 99 10 9950	43,92	
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 9100	0,4463	

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1052/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1998****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentanovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentanovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentanovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,945 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1053/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1998

che modifica gli allegati II, III e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 856/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 17,

considerando che il Consiglio ha deciso con decisione dell'11 maggio 1998 di applicare su base provvisoria l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili;

considerando che è pertanto necessario modificare gli allegati II, III e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 per tener conto delle modifiche introdotte applicabili all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

1) L'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2) Nell'allegato III, l'articolo 28, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:

«6. Detto numero si compone dei seguenti elementi ⁽¹⁾:

— due lettere che identificano il paese esportatore come segue:

— Argentina	= AR
— Armenia	= AM
— Azerbaigian	= AZ
— Bangladesh	= BD
— Bielorussia	= BY
— Brasile	= BR

— Cina	= CN
— Corea del Sud	= KR
— Egitto	= EG
— Emirati Arabi Uniti	= AE
— Estonia	= EE
— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	= 96
— Federazione russa	= RU
— Filippine	= PH
— Georgia	= GE
— Hong Kong	= HK
— India	= IN
— Indonesia	= ID
— Kazakistan	= KZ
— Kirghizistan	= KG
— Lettonia	= LV
— Lituania	= LT
— Macao	= MO
— Malaysia	= MY
— Moldavia	= MD
— Mongolia	= MN
— Pakistan	= PK
— Perù	= PE
— Singapore	= SG
— Sri Lanka	= LK
— Tagikistan	= TJ
— Taiwan	= TW
— Thailandia	= TH
— Turkmenistan	= TM
— Ucraina	= UA
— Uruguay	= UY
— Uzbekistan	= UZ
— Vietnam	= VN

— due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue:

— AT	= Austria
— BL	= Benelux
— DE	= Repubblica federale di Germania
— DK	= Danimarca
— EL	= Grecia
— ES	= Spagna
— FI	= Finlandia
— FR	= Francia

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 24. 4. 1998, pag. 11.

- GB = Regno Unito
 - IE = Irlanda
 - IT = Italia
 - PT = Portogallo
 - SE = Svezia
- un numero a una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti di cui alla tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 5 per il 1995. Nel caso di prodotti originari della Repubblica popolare cinese elencati nell'appendice C dell'allegato V, tale numero sarà "1" per il 1995, "2" per il 1996, "3" per il 1997 e così via;
- un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento;

— un numero a cinque cifre comprese tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.

(¹) Nel caso del Perù e dell'Egitto, tale disposizione entrerà in vigore successivamente.».

- 3) La tabella A dell'allegato III è sostituita dalla tabella dell'allegato II del presente regolamento.
- 4) L'allegato IX è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I«*ALLEGATO II*»**Paesi esportatori di cui all'articolo 1**

Argentina
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bielorussia
Brasile
Cina
Corea del Sud
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Federazione russa
Filippine
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Kazakistan
Kirghizistan
Lettonia
Lituania
Macao
Malaysia
Moldavia
Mongolia
Pakistan
Perù
Singapore
Sri Lanka
Tagikistan
Taiwan
Thailandia
Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan
Vietnam»

ALLEGATO II

«TABELLA A

Paesi e categorie soggetti al sistema della vigilanza a duplice controllo

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Armenia	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
Azerbaijan	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	II A	20	tonnellate
		II B	12
13			1 000 pezzi
V	136	tonnellate	
Bangladesh	I B	4 (*)	1 000 pezzi
		6 (*)	1 000 pezzi
		8 (*)	1 000 pezzi
Estonia	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	II A	9	tonnellate
		20	tonnellate
		39	tonnellate
	II B	13	1 000 pezzi
		IV	117
118	tonnellate		
Egitto	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
	I B	4 (*)	1 000 pezzi
	II A	20 (*)	tonnellate

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	II B	15	1 000 pezzi
		16	1 000 pezzi
III B	67	tonnellate	
Georgia	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
Kazakistan	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
Repubblica kirghisa	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
Lettonia	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
	II A	9	tonnellate
	II B	12	1 000 paia
		15	1 000 pezzi
		26	1 000 pezzi
27		1 000 pezzi	
		31	1 000 pezzi

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Lituania	I A	2	tonnellate
		I B	4
	5		1 000 pezzi
	6		1 000 pezzi
	7		1 000 pezzi
	8		1 000 pezzi
	II A		20
		39	tonnellate
	II B	12	1 000 paia
		13	1 000 pezzi
		28	1 000 pezzi
	IV	117	tonnellate
		118	tonnellate
	Moldavia	I A	1
2			tonnellate
3			tonnellate
I B		4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
II A		9	tonnellate
		20	tonnellate
		39	tonnellate
II B		15	1 000 pezzi
		IV	115
117			tonnellate
118			tonnellate
Mongolia		I B	5
	5 A		1 000 pezzi
Federazione russa	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
		2 A	tonnellate
		3	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	II A	9	tonnellate
		20	tonnellate
		22	tonnellate
		39	tonnellate
		II B	12
	13		1 000 pezzi
	15		1 000 pezzi
	16		1 000 pezzi
	21		1 000 pezzi
	24		1 000 pezzi
	29		1 000 pezzi
	83		tonnellate
	III A	33	tonnellate
		37	tonnellate
50		tonnellate	

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Tagikistan	III B	74	1 000 pezzi
		90	tonnellate
	IV	115	tonnellate
		117	tonnellate
		118	tonnellate
	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
7		1 000 pezzi	
8		1 000 pezzi	
Turkmenistan	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
Ucraina	II A	22	tonnellate
	II B	73	1 000 pezzi
		83	tonnellate
	III A	33	tonnellate
III B	74	1 000 pezzi	
Emirati arabi uniti	I A	2	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	II A	9	tonnellate
		20	tonnellate
	II B	21	1 000 pezzi
		26	1 000 pezzi
	V	157	tonnellate
161		tonnellate	
Uzbekistan	I A	1	tonnellate
		3	tonnellate
	I B	4	1 000 pezzi
		5	1 000 pezzi
		6	1 000 pezzi
		7	1 000 pezzi
		8	1 000 pezzi
	II A	20	tonnellate
	II B	15	1 000 pezzi
		26	1 000 pezzi
V	159	tonnellate	
	161	tonnellate	

Paese terzo	Gruppo	Categoria	Unità
Vietnam	I A	1	tonnellate
		2	tonnellate
		3	tonnellate
	II A	22	tonnellate
		23	tonnellate
		32	tonnellate
	II B	16	1 000 pezzi
		17	1 000 pezzi
		19	1 000 pezzi
		24	1 000 pezzi
		27	1 000 pezzi
	III A	33	tonnellate
		36	tonnellate
		37	tonnellate
	III B	90	tonnellate
	IV	115	tonnellate
		117	tonnellate
	V	136	tonnellate
		156	tonnellate
		157	tonnellate
159		tonnellate	
160		tonnellate	

(*) Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano a queste categorie.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO IX

di cui all'articolo 10

Misure di salvaguardia, soglie di uscita dal paniere

Paese fornitore	Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V
Armenia	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Azerbaijani	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Bielorussia		1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Cina		5,00 %	10,00 %		
Georgia	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Kazakistan	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Kirghizistan	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Lettonia	0,40 %	2,40 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
Lituania	0,40 %	2,40 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1,00 %	5,00 %	10,00 %		
Moldavia	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Uzbekistan	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Federazione russa	5,00 % ⁽¹⁾	5,00 % ⁽¹⁾	5,00 % ⁽¹⁾	5,00 % ⁽¹⁾	
Tagikistan	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Taiwan	0,40 %	2,00 %	6,00 %		
Turkmenistan	0,35 %	1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Ucraina		1,20 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

⁽¹⁾ Per le categorie di prodotti figuranti nella tabella A dell'allegato III.

Paese fornitore	Gruppo I	Gruppo II A	Gruppo II B	Gruppo III	Gruppo IV	Gruppo V
Vietnam	1,0 %	5,0 %	2,5 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Cina (per i prodotti di cui all'allegato I B)	per i prodotti di seta	per gli altri prodotti
	25,00 %	10,00 %»

REGOLAMENTO (CE) N. 1054/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) 1223/94 della Commissione che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, e che modifica il regolamento (CE) 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma e l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97⁽³⁾, prevede che per le uova esportate in forma diversa dalla ovoalbumina il tasso della restituzione non possa essere fissato in anticipo; che per l'esportazione delle uova allo stato naturale, la concessione della restituzione è subordinata alla presentazione di un certificato di esportazione che comporta la fissazione anticipata della restituzione; che è quindi opportuno consentire la fissazione anticipata delle restituzioni anche per le uova contenute in merci non comprese nell'allegato II del trattato per un periodo uguale a quello applicato ai prodotti in questione quando sono esportati tali e quali;

considerando che il regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2340/96⁽⁵⁾, prevede che durante il periodo di riflessione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, possano essere adottate diverse tra le misure particolari di cui al secondo comma; che è sembrato opportuno prevedere come unica misura la non accettazione delle domande; che in assenza di una tale misura, applicabile al più tardi il giorno a decorrere dal quale possono essere rilasciati i certificati, è opportuno che tali certificati siano rilasciati per la quantità e il tasso richiesti;

considerando che, al fine di migliorare la gestione del rilascio dei titoli di fissazione anticipata, è opportuno modificare i giorni di comunicazione delle richieste di certificato; che è opportuno inoltre abbreviare i termini per la consegna dei certificati, purché ciò sia possibile al contempo l'effettuazione dei controlli necessari per assicurarne la gestione;

considerando che la situazione attuale delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato richiede un controllo rigoroso dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni; che la durata attuale di validità dei certificati relativi ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato è di tre mesi a decorrere dall'inoltro della richiesta per il burro e di sei mesi per il latte in polvere; che la durata di validità dei certificati relativi ai prodotti lattiero-caseari esportati allo stato naturale è di quattro mesi a decorrere dall'inoltro della richiesta; che una maggiore durata di validità genera incertezza quanto alle somme impiegate ma per le quali non è stato effettuato il pagamento delle restituzioni e crea confusione a livello di controllo finanziario; che è quindi opportuno equiparare la durata di validità dei certificati relativi ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci a quella dei certificati relativi a tali prodotti esportati allo stato naturale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

Al paragrafo 2 dell'articolo 5, il primo comma è modificato come segue:

«Tuttavia, per i prodotti di base si può applicare un regime di fissazione anticipata del tasso della restituzione.»

(1) GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(2) GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

(3) GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

(4) GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 33.

(5) GU L 318 del 7. 12. 1996, pag. 9.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1223/94 è modificato come segue:

1) Il paragrafo 3 dell'articolo 3 è sostituito dal paragrafo seguente:

«3. Le richieste di certificato relative a ciascun prodotto di base possono essere presentate tutti i giorni lavorativi. Il rilascio dei certificati da parte delle autorità competenti è soggetto alle seguenti condizioni:

- i) i certificati richiesti tra lunedì e mercoledì sono rilasciati il lunedì successivo;
- ii) i certificati richiesti il giovedì o il venerdì sono rilasciati il mercoledì successivo.

I certificati non sono rilasciati se nel periodo compreso tra lunedì e venerdì (per i certificati richiesti tra lunedì e mercoledì) o tra giovedì e il martedì successivo (per i certificati richiesti il giovedì o il venerdì) la Commissione decide di non dare corso alle richieste.»

2) All'articolo 4 il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:

«1. Il certificato è valido dalla data di rilascio:

- per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, dei cereali, del riso e delle uova, fino alla scadenza del quinto mese successivo a quello della domanda,
- per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello della domanda,
- per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, fino alla

scadenza del terzo mese successivo a quello della domanda.»

In deroga al paragrafo precedente, nel caso di un'esportazione di merci in seguito ad una gara di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, indetta in un paese terzo importatore, il titolo è valido dalla data del rilascio e fino alla data alla quale devono essere soddisfatti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione; la durata di validità del titolo non può comunque superare gli otto mesi successivi a quello del rilascio.

3) All'articolo 4, paragrafo 2, il punto b) è soppresso.

4) All'articolo 8, punto 1, la locuzione:

«Il martedì di ogni settimana» è sostituita dalla locuzione «Il lunedì e il giovedì di ogni settimana anteriormente alle ore 12 (ora di Bruxelles)».

5) È aggiunto il seguente articolo 9 bis:

«*Articolo 9 bis*

Nel caso in cui le richieste di certificato di cui all'articolo 8 siano inoltrate in un giorno di congedo ufficiale dei servizi della Commissione, il termine di rilascio di tali certificati è prorogato di un giorno, indipendentemente dal fatto che il giorno in questione sia festivo o feriale nello Stato membro in cui viene presentata la richiesta di certificato.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile alle domande di certificato presentate a partire da lunedì 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1055/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1998****recante modifica del regolamento (CE) n. 2020/97 che prevede l'apertura, per la campagna 1997/1998, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2020/97 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito l'apertura della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87; che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale regolamento gli Stati membri possono autorizzare l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni non appena siano stati presentati, limitatamente ad un quantitativo non superiore alla metà del quantitativo indicato in ciascuno dei contratti o delle dichiarazioni;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2468/96⁽⁵⁾, il distillatore può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto, a condizione che abbia costituito una cauzione, che la possibilità di distillare non appena sia stata ricevuta l'approvazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2020/97 limitatamente ad un quantitativo non superiore alla metà del quantitativo indicato in ciascuno dei contratti o delle dichiarazioni, istituita allo scopo di accelerare le operazioni di distillazione preventiva per la campagna in corso, può tuttavia comportare difficoltà finanziarie per i distillatori che non possono disporre nuovamente dell'importo della cauzione, sino a quando i contratti non sono stati interamente eseguiti; che pertanto la disposizione, adottata per agevolare l'esecuzione della distillazione preventiva, rischia di compromettere il buon funzionamento delle operazioni poiché il denaro della cauzione, che normalmente sarebbe svincolata dopo l'esecuzione del contratto e che potrebbe essere utilizzato per eseguire altri contratti, rischia di rimanere bloccato per l'intero periodo dell'esecuzione integrale dei contratti e richiederebbe pertanto che i distillatori disponessero di mezzi finanziari assai più cospicui; che occorre rimediare a tale situazione separando, in considerazione dell'applicazione delle disposizioni relative all'anticipo sull'aiuto e alla cauzione, le parti

dei contratti e delle dichiarazioni approvati in applicazione rispettivamente dell'articolo 1, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 2020/97;

considerando che i contratti o le dichiarazioni di distillazione devono essere sottoscritti al più tardi il 29 gennaio 1998;

considerando che la misura di distillazione preventiva aperta, pur dando buoni risultati, ha in alcuni casi lasciato vini non adatti al mercato, che gravano su quest'ultimo; che occorre pertanto ritirare tali prodotti dal mercato riaprendo la distillazione preventiva per un volume limitato, riservato al vino da tavola, al fine di migliorare la qualità dei prodotti che è opportuno lasciare sul mercato; che occorre riservare questa riapertura alle regioni che non hanno raggiunto il volume loro attribuito;

considerando che, ai fini di una maggiore efficacia, è opportuno riservare la riapertura della distillazione preventiva ai produttori di vino che hanno già sottoscritto contratti o dichiarazioni di distillazione: che in talune regioni occorre inoltre riservare questa riapertura ai produttori che hanno sottoscritto tali contratti per una parte rilevante del quantitativo massimo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2020/97 e che desiderano distillare quantitativi supplementari;

considerando che, se il volume globale richiesto per regione supera i quantitativi previsti gli Stati membri devono applicare un tasso di riduzione unico per tutti i nuovi contratti presentati;

considerando che, ai fini della buona gestione dei volumi in questione, occorre derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91⁽⁷⁾ e disporre che i contratti o le dichiarazioni presentati possano formare oggetto di una riduzione dei volumi richiesti;

considerando che, per rendere tale misura più efficace, è opportuno, da un lato, concentrare l'esercizio di tale distillazione in tempi brevi, e, dall'altro, permettere agli Stati membri di imporre misure più restrittive, segnatamente la costituzione di una cauzione che accompagna la presentazione del contratto o della dichiarazione;

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 284 del 16. 10. 1997, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

⁽⁷⁾ GU L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2020/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

«10. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio (*) e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2721/88, gli Stati membri possono decidere che le due approvazioni parziali dei contratti o delle dichiarazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 4 e all'articolo 1, paragrafo 6, del presente regolamento debbano essere considerate come contratti e dichiarazioni indipendenti.

(*) GU L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14».

2) È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti alla produzione di vino da tavola di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 è riaperta per la campagna 1997/1998 nelle regioni che non hanno raggiunto il volume loro attribuito.

La quantità di vino da tavola o di vino atto alla produzione di vino da tavola che i produttori possono far distillare, a norma del regolamento (CEE) n. 2721/88, è limitata ad un volume di 685 000 hl. Detto quantitativo è scomposto come segue tra le regioni di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (*):

— regione 2 (Francia)	50 000 hl
— regione 4 (Italia)	575 000 hl
— regione 5 (Grecia)	60 000 hl.

2. Ciascun produttore di vini da tavola o vino atto alla produzione di vino da tavola che abbia sottoscritto un contratto o una dichiarazione preventiva di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento per un quantitativo corrispondente pari o superiore a 18 hl/ha che può distillare, quale previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, può sottoscrivere, entro e non oltre il 29 maggio 1998, un contratto o una dichiarazione di distillazione preventiva presso le competenti autorità dello Stato membro, precisando in particolare:

- il nome, il cognome e l'indirizzo del richiedente;
- il volume di vino di sua produzione che intende far distillare in forza delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di qualità dei prodotti da consegnare alle distillerie;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del distillatore.

Tuttavia, nelle regioni 2 e 5, possono sottoscrivere contratti o dichiarazioni tutti i produttori che hanno sottoscritto un contratto o una dichiarazione di distillazione preventiva di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Il contratto o la dichiarazione di distillazione sono corredati di copia della dichiarazione di produzione presentata alle autorità competenti per la campagna 1997/1998.

Il richiedente fornisce altresì la prova del possesso del vino in questione. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione di cui al presente articolo.

3. Gli Stati membri produttori determinano il coefficiente di riduzione da applicare ai contratti e alle dichiarazioni summenzionati qualora il volume globale risultante da tali contratti o dichiarazioni superi quello prestabilito per regione. Gli Stati membri adottano le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 25 giugno 1998, i contratti e le dichiarazioni in parola, con indicazione dell'eventuale coefficiente di riduzione applicato e del volume di vino accettato per contratto o per dichiarazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i suddetti volumi contrattuali entro il 15 luglio 1998.

4. Le consegne alle distillerie devono aver luogo al più tardi il 24 luglio 1998.

5. Gli Stati membri possono disporre che venga presentata, a corredo del contratto o della dichiarazione, la prova della costituzione di una cauzione, quale prevista all'articolo 1, paragrafo 3.

6. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2721/88, eccetto quelle dell'articolo 6, paragrafi 1 e 4.

(*) GU L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta del distillatore, le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento possono essere applicate ai contratti e alle dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2020/97.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1056/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1998****relativo alla riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro dei cavolfiori per la campagna 1998/1999 in seguito al superamento del limite di intervento fissato per la campagna 1997/1998**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1109/97 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato a 111 300 tonnellate il limite di intervento per i cavolfiori per la campagna 1997/1998; che, in virtù dell'articolo 3 dello stesso regolamento, se le quantità di cavolfiori ritirate nel periodo compreso tra il 1° marzo 1997 e il 28 febbraio 1998 superano il limite fissato per tale prodotto, l'indennità comunitaria di ritiro indicata nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 relativa alla campagna 1998/1999 è ridotta proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione sulla cui base è stato calcolato il limite;

considerando, che in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, per la campagna 1997/1998 sono stati effettuati ritiri di cavolfiori per un quantitativo pari a 118 909 tonnellate;

considerando che è quindi necessario ridurre dello 0,34 % l'indennità comunitaria di ritiro dei cavolfiori

fissata per la campagna 1998/1999 dal regolamento (CE) n. 2200/96;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1109/97, le conseguenze del superamento del limite di intervento si estrinsecano nel corso della campagna successiva; che è quindi necessario applicare l'indennità comunitaria di ritiro ridotta a partire dal 1° maggio 1998, data di inizio della campagna di commercializzazione dei cavolfiori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità comunitaria di ritiro dei cavolfiori è fissata, per la campagna 1998/1999, a 8,85 ECU per 100 chilogrammi netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 162 del 18. 6. 1997, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1057/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 122/98 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliegie acide fresche e di ciliegie acide trasformate originarie delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e il regolamento (CE) n. 123/98 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliegie acide fresche e di ciliegie acide trasformate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2636/97⁽²⁾, in particolare all'articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 122/98⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 123/98⁽⁵⁾ della Commissione rinvia all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1556/96⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 947/98⁽⁷⁾, il cui secondo comma è stato modificato dal regolamento (CE) n. 855/98⁽⁸⁾; che, di conseguenza, è opportuno completare il disposto del paragrafo 1 dell'articolo 3 di entrambi i succitati regolamenti per precisare la frequenza delle comunicazioni; che, d'altro lato, appare opportuno sopprimere l'articolo 5 dei regolamenti (CE) n. 122/98 e (CE) n. 123/98, che prevede disposizioni transitorie oramai prive di oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per gli ortofrutticoli e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 8 del 14. 1. 1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 17. 1. 1998, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 11 del 17. 1. 1998, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 132 del 6. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU L 122 del 24. 4. 1998, pag. 9.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 122/98 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Le suddette comunicazioni sono effettuate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) secondo la seguente frequenza:
— ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì,
— ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,
— ogni lunedì per le domande presentate il venerdì precedente.»;
- 2) l'articolo 5 è soppresso;
- 3) l'articolo 6 diventa articolo 5.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 123/98 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Le suddette comunicazioni sono effettuate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) secondo la seguente frequenza:
— ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì,
— ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,
— ogni lunedì per le domande presentate il venerdì precedente.»;
- 2) l'articolo 5 è soppresso;
- 3) l'articolo 6 diventa articolo 5.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1058/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1998****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 546/98 nell'ambito del contingente tariffario per taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 546/98 della Commissione, del 10 marzo 1998, che stabilisce, per il 1998, le modalità di applicazione del regime di importazione previsto dalla decisione 97/831/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 853/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 546/98 ha fissato la quantità di taluni prodotti del settore delle carni bovine, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che può essere importata a condizioni speciali nel corso del 1998;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 546/98, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono su quantitativi

globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione, presentata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 546/98, è soddisfatta nella misura dello 0,4056 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 dell'11. 3. 1998, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 122 del 24. 4. 1998, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 1059/98 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che i dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1004/98 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1503/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1004/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1004/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.
⁽³⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.
⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.
⁽⁵⁾ GU L 142 del 14. 5. 1998, pag. 36.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (°)			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (°) (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°) (°)	Basmati India e Pakistan (°)	Egitto (°)
1006 10 21	(°)	130,91		202,88
1006 10 23	(°)	130,91		202,88
1006 10 25	(°)	130,91		202,88
1006 10 27	(°)	130,91		202,88
1006 10 92	(°)	130,91		202,88
1006 10 94	(°)	130,91		202,88
1006 10 96	(°)	130,91		202,88
1006 10 98	(°)	130,91		202,88
1006 20 11	321,87	156,60		241,40
1006 20 13	321,87	156,60		241,40
1006 20 15	321,87	156,60		241,40
1006 20 17	268,27	129,80	18,27	201,20
1006 20 92	321,87	156,60		241,40
1006 20 94	321,87	156,60		241,40
1006 20 96	321,87	156,60		241,40
1006 20 98	268,27	129,80	18,27	201,20
1006 30 21	(°)	251,59		399,75
1006 30 23	(°)	251,59		399,75
1006 30 25	(°)	251,59		399,75
1006 30 27	(°)	251,59		399,75
1006 30 42	(°)	251,59		399,75
1006 30 44	(°)	251,59		399,75
1006 30 46	(°)	251,59		399,75
1006 30 48	(°)	251,59		399,75
1006 30 61	(°)	251,59		399,75
1006 30 63	(°)	251,59		399,75
1006 30 65	(°)	251,59		399,75
1006 30 67	(°)	251,59		399,75
1006 30 92	(°)	251,59		399,75
1006 30 94	(°)	251,59		399,75
1006 30 96	(°)	251,59		399,75
1006 30 98	(°)	251,59		399,75
1006 40 00	(°)	78,38		123,00

(¹) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	268,27	533,00	321,87	533,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	339,14	339,98	312,54	357,84	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	285,36	330,66	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	27,18	27,18	—
d) Fonte	—	USDA	Operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali con la Repubblica di Uzbekistan

L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali che il Consiglio ha deciso di concludere il 26 gennaio 1998 con l'Uzbekistan (cfr. GU L 43 del 14. 2. 1998) entrerà in vigore il 1° giugno 1998, in quanto l'iter delle notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 32 dell'accordo è stato portato a termine dalle due parti il 30 aprile 1998.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1998

che modifica le decisioni 96/716/CE, 96/717/CE, 96/718/CE, 96/719/CE, 96/720/CE, 96/721/CE e 97/260/CE per quanto concerne la presentazione di documenti giustificativi e finanziari connessi al contributo finanziario della Comunità per alcune misure sanitarie e zoosanitarie

(I testi nelle lingue spagnolo, danese, francese, olandese e inglese sono gli unici facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/340/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che ai sensi della decisione 96/716/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari (Laboratoire Central d'hygiène alimentaire, Parigi, Francia)⁽³⁾, la Comunità può concedere un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari;

considerando che ai sensi della decisione 96/717/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per alcune malattie dei pesci (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danimarca)⁽⁴⁾, la Comunità può concedere un aiuto finanziario alla Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per talune malattie dei pesci;

considerando che ai sensi della decisione 96/718/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito)⁽⁵⁾, la Comunità può concedere un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle;

considerando che ai sensi della decisione 96/719/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito)⁽⁶⁾, la Comunità può concedere un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria;

considerando che ai sensi della decisione 96/720/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiène, Bilthoven, Paesi Bassi)⁽⁷⁾, la Comunità può concedere un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 41.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 42.

⁽⁷⁾ GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 43.

considerando che ai sensi della decisione 96/721/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna)⁽¹⁾, la Comunità può concedere un aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biossine marine;

considerando che ai sensi della decisione 97/260/CE della Commissione, del 2 aprile 1997, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi⁽²⁾, la Comunità può concedere un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi;

considerando che per ragioni di bilancio l'aiuto finanziario della Comunità previsto dalle decisioni della Commissione 96/716/CE, 96/717/CE, 96/718/CE, 96/719/CE, 96/720/CE, 96/721/CE e 97/260/CE è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi; che i requisiti relativi a tali documenti sono specificati nelle decisioni summenzionate;

considerando che è stata presentata una richiesta intesa a prorogare il termine per la presentazione dei documenti giustificativi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4, secondo trattino, delle decisioni della Commissione 96/716/CE, 96/717/CE, 96/718/CE, 96/719/CE, 96/720/CE, 96/721/CE e 97/260/CE, il termine «marzo» è sostituito dal termine «luglio».

Articolo 2

La Danimarca, la Francia, la Spagna, i Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione per gli aspetti di rispettiva pertinenza.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 104 del 22. 4. 1997, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1998

recante deroga, per la campagna 1997/1998, a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande di messa sotto controllo del cotone non sgranato provenienti da alcuni «nomi» della Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(98/341/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/97 ⁽⁵⁾, stabilisce al 31 marzo la data limite di messa sotto controllo per il cotone non sgranato, prevedendo tuttavia la possibilità per lo Stato membro di stabilire una data limite anteriore, a determinate condizioni; che, per la campagna 1997/1998 la Grecia si è avvalsa di tale disposizione, stabilendo al 31 gennaio 1998 la data limite di messa sotto controllo; che, in seguito a condizioni climatiche eccezionali, in alcuni «nomi» della Grecia dei quantitativi di cotone non sgranato hanno potuto essere raccolti soltanto all'inizio del mese di marzo 1998; che è opportuno accettare, per il cotone non sgranato proveniente da tali nomi, la messa sotto controllo e la presentazione delle domande d'aiuto corrispondenti senza l'applicazione delle penali di ritardo, fino ad una data che consenta il rispetto degli altri termini previsti dalla regolamentazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, primo trattino, all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1201/89, per la campagna 1997/1998 si applicano le disposizioni seguenti al cotone non sgranato raccolto su superfici situate nei «nomi» della Grecia menzionati al paragrafo 2:

- a) possono essere accolte le domande di aiuto presentate al più tardi il 15 aprile;
- b) se le domande di aiuto sono presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 15 aprile, l'aiuto da corrispondere è quello previsto per il 31 marzo precedente;
- c) possono essere accolte le domande di messa sotto controllo presentate al più tardi il 15 aprile.

2. I «nomi» della Grecia di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

Kavala, Xanthi, Rodopi e Evros.

Articolo 2

La Grecia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 244 del 6. 9. 1997, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1998

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di semi di lino (*Linum usitatissimum* L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio

(98/342/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la domanda presentata dalla Finlandia,

considerando che in Finlandia la produzione di semi di lino (*Linum usitatissimum* L.) della varietà Helmi conformi ai requisiti della direttiva 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima si è rivelata insufficiente nel 1997 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese; che si tratta di una varietà precoce (tempo di crescita nel paese richiedente: 106 giorni), adatta alle condizioni di crescita dei paesi del nord e dotata di grani con un contenuto estremamente basso di clorofilla da utilizzare per usi medici;

considerando che è impossibile sopperire a tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che ottemperino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che la Finlandia deve quindi essere autorizzata ad ammettere, fino al 30 giugno 1998, la commercializzazione di sementi della specie summenzionata soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire alla Finlandia tali sementi non conformi ai requisiti della direttiva devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 giugno 1998, la commercializzazione nel suo territorio di un massimo di 140 t di sementi della categoria «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione» di semi di lino (*Linum usitatissimum* L.) della varietà Helmi, che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché la facoltà germinativa non sia inferiore al 70 % del seme puro e l'etichetta ufficiale rechi l'indicazione «facoltà germinativa minima: 70 %».

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10.

RETTIFICHE**Rectifica del regolamento (CE) n. 886/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 124 del 25 avril 1998)

Pagina 55, allegato, punti 6 e 7:

anziché: «6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 661

7. **Numero di lotti:** 5 (A: 620 tonnellate; B: 244 tonnellate; C: 179 tonnellate; D: 384 tonnellate; E: 234 tonnellate),

leggi: «6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 660

7. **Numero di lotti:** 5 (A: 620 tonnellate; B: 244 tonnellate; C: 179 tonnellate; D: 384 tonnellate; E: 233 tonnellate)».

Rectifica del sommario della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 145 del 15 maggio 1998

In terza pagina di copertina, il titolo della decisione 98/327/CE va letto come segue:

«Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1997, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso n. IV/M.833 — The Coca-Cola Company/Carlsberg A/S)».

AVVERTENZA PER IL LETTORE

Agli atti la cui efficacia non è subordinata alla pubblicazione non viene attribuito un numero progressivo ufficiale, come parte integrante del titolo. Nel caso in cui vengano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, a tali atti viene attribuito un numero di pubblicazione ad opera dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali.

Poiché la notifica ai destinatari degli atti in questione viene spesso effettuata facendo riferimento al numero del procedimento [numero C(1998) . . .] in base al quale sono stati adottati, si è ritenuto opportuno stabilire un collegamento fra il numero di pubblicazione e quello del procedimento.

A decorrere dal 1° giugno 1998, pertanto, negli atti della Commissione in questione, dopo il titolo viene citato il numero del procedimento.